

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI AREA RISORSE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 1281/PRODRAF del 05/05/2015

Disciplina dell'esercizio della pesca professionale con le nasse per cannocchie (*Squilla mantis*) e gobidi (*Gobius sp.*) nelle acque dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale del 27 agosto 2013 "Definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di gestione locali";

Vista l'ordinanza n. 16 /2012 del 29/03/2012 con la quale la locale Capitaneria di Porto disciplina gli aspetti di sicurezza della navigazione, nell'ottica di garantire una corretta e sicura fruizione degli spazi marittimi e nel contempo abroga le ordinanze n. 07/2000 e 10/2009 recanti la disciplina della pesca con il sistema denominato "nassa" nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Viste le ordinanze n. 43/2014 del 28.10.2014 della Capitaneria di porto di Trieste, n. 76/2013 del 26.09.2013 della Capitaneria di porto di Monfalcone e n. 33/2001 del 16.11.2001 dell'Ufficio circondariale marittimo di Grado, di disciplina della navigazione nella rada del porto di Trieste e dei porti commerciali regionali di Monfalcone, Nogaro – Torviscosa;

Vista l'istanza del Consorzio piccola pesca dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste – CO.GE.PA., prot. n. SCRI/11.5/65180 del 8 agosto 2014, dove viene richiesta la regolamentazione dell'attività di prelievo con nasse delle specie cannocchie e ghiozzi per il mantenimento della risorsa disponibile e la valorizzazione della produzione;

Viste le specifiche apportate dal CO.GE.PA. con nota pervenuta in data 11 novembre 2014, prot. SCRI/11.5/85879, riguardanti le specie di ghiozzi interessate, il posizionamento e le caratteristiche la dimensione e la forma dell'attrezzo/nasse utilizzato, considerato metodo di pesca ad elevata selettività e il meno impattante per il prelievo della risorsa;

Preso atto che la bozza di provvedimento è stata esaminata nel corso della riunione della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste del 15/12/2014, ed è emersa l'esigenza di una preventiva condivisione della disciplina da parte del settore ittico negli opportuni tavoli tecnici, giusto verbale del 15/12/2014;

Vista la nota della Federcoopesca FVG, prot. n. SCRI/11.2/19064 del 10.03.2015, con la quale veniva presentato al Servizio regionale competente il resoconto del tavolo di coordinamento delle Intese di Programma e del Piano di Gestione della pesca in mare tenutosi in data 09.01.2015 e sottoscritto dai responsabili delle Associazioni e dei Consorzi di gestione regionali dove viene condiviso il testo modificato di "Disciplina dell'esercizio della pesca professionale con le nasse per cannocchie (Squilla mantis) e gobidi (Gobius sp.) nelle acque dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste " ;

Preso atto del parere favorevole della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste, riunita in data 21/04/2015, alla bozza di provvedimento proposta all'ordine del giorno dell'assemblea e acquisite, in particolare, le modifiche tecniche all'art. 1 apportate dai rappresentanti delle Autorità marittime locali riguardo gli aspetti di sicurezza della navigazione e di marcatura e segnalamento degli attrezzi per il regolare esercizio delle attività di pesca previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, giusto verbale del 22/04/2015;

Vista l'istanza del CO.GE.PA del 22/04/2015, pervenuta al competente Servizio regionale, prot. n. SCRI/11.5/32585 dd. 22/04/2015, e trasmessa alle Autorità marittime locali con nota prot. n. SCRI/11.5/32958 dd. 23/04/2015, concernente la richiesta di modifica delle distanze di rispetto fra gli scotti indicate all'articolo 1, lettera e), della bozza di provvedimento, così come proposte dai rappresentanti delle locali Capitanerie di Porto e approvate all'unanimità dall'Organo consultivo, con l'indicazione della distanza di sicurezza di 50 metri sia lateralmente fra gli scotti che longitudinalmente in testata;

Visti i dispacci della Capitanerie di Porto di Trieste del 29.04.2015, prot. n. 35068 dd. 30.04.2015 e della Capitanerie di Porto di Monfalcone del 30.04.2015, prot. n. 35834 dd. 04.05.2015, dove la proposta del Consorzio di modifica delle distanze di sicurezza fra gli scotti indicate dall'art. 1, lettera e) viene accolta da entrambe le locali Autorità marittime, giusto verbale integrativo della Commissione consultiva del 04/05/2015;

Considerato che il Piano di gestione della pesca in mare del Friuli Venezia Giulia ha ottenuto parere favorevole dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nota prot. n. 0019035 del 25 luglio 2012, e che tale documento si implementa attraverso l'attuazione delle proposte di autodisciplina dei mestieri di pesca promosse e condivise dal settore ittico regionale nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali di conservazione delle risorse biologiche a garanzia che le attività di pesca contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine del territorio costiero sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

Atteso che la proposta di disciplina richiesta dal CO.GE.PA. riguarda esclusivamente aspetti tecnici di impiego dell'attrezzo/nassa, le sue dimensioni particolarmente ridotte, i periodi di svolgimento dell'attività di pesca e di riposo biologico e prevede un'attività di monitoraggio sulla disponibilità futura delle specie bersaglio;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Vista il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1 – Nelle acque dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste l'esercizio della pesca professionale mediante l'uso delle nasse per il prelievo delle cannocchie (*Squilla mantis*) e gobidi (*Gobius sp.*), per le parti non regolamentate da leggi generali, è consentita **dal 1 maggio al 30 gennaio** dell'anno successivo subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) le nasse dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a mezzo miglio dall'imboccatura dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ovvero dall'ingresso del canale di accesso agli stessi; i suddetti attrezzi da pesca dovranno altresì essere posti a distanza non inferiore a mezzo miglio dai punti di fonda delle navi che approdano nella rada dei porti di Trieste e dei porti commerciali regionali di Monfalcone e Nogaro – Torviscosa/bocche di porto Buso, in osservanza delle Ordinanze n. 43/2014 del 28.10.2014 della Capitaneria di porto di Trieste, n. 76/2013 del 26.09.2013 della Capitaneria di porto di Monfalcone e n. 33/2001 del 16.11.2001 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado; per tutti gli altri porti le nasse dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a 250 metri dall'imboccatura degli stessi;
- b) durante la stagione balneare, dovranno essere rispettate le limitazioni dell'attività di pesca in rapporto con l'utilizzazione balneare del litorale, come previsto dalle ordinanze di sicurezza balneare in vigore, emanate dalle Autorità marittime di Trieste, Monfalcone e Grado;
- c) ogni unità da pesca con un solo imbarcato potrà calare un numero massimo di 1.000 nasse; in presenza di più imbarcati il numero di nasse può essere aumentato di ulteriori 200 unità;
- d) ogni "scotto" (o "tiro") non dovrà esser superiore a 700 metri;
- e) gli scotti dovranno esser orientati verso NE/SO da Punta Sottile a Punta Sdobba e in linea di fila parallele alla costa e distanti tra loro da Punta Sdobba a Punta Tagliamento ad una distanza non inferiore a 50 metri in modo da garantire la navigazione fra le stesse, ed essere ancorate al fondo con mezzi idonei, ma in ogni caso tali da permettere un rapido salpamento;
- f) le distanze di rispetto degli scotti lateralmente è di 50 metri e longitudinalmente (in testata) di 50 metri;
- g) ogni fila di nasse, in conformità alla normativa nazionale/comunitaria in vigore, dovrà essere individuata tramite due boe segnaletiche situate alle sue estremità con le caratteristiche previste per il segnalamento diurno e notturno, in ogni caso visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio, costituite da galleggianti di colore giallo provvisti di fanale dello stesso colore e di asta di almeno 1 mt. di altezza avente all'estremità una bandiera di colore giallo;
- h) in ogni caso l'attrezzo da pesca dovrà poter consentire la chiara individuazione dell'unità a cui è intestata la licenza di pesca ovvero l'attestazione provvisoria tramite marcatura su un'etichetta fissata alla lima da piombo, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Reg. UE 404/2011;
- i) trappole mobili similari del tipo "nasse" di forma semi-elissoidale utilizzate per la pesca delle cannocchie e gobidi di dimensioni contenute, non dovranno superare la lunghezza metri 0,50, larghezza metri 0,50, altezza metri 0,20 e dovranno essere utilizzate secondo le modalità e con l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente decreto e in conformità alle disposizioni di sicurezza dell'Autorità marittima;

Art. 2 – L'eventuale richiesta di modifica del periodo d'attività di pesca professionale con le nasse per cannocchie e gobidi dovrà pervenire, ogni anno, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio della stagione di pesca, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche, via Sabbadini, 31 – Udine.

Art. 3 - il CO.GE.P.A. fornirà alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche, via Sabbadini, 31 – Udine, alla fine di ogni stagione di pesca, una relazione scientifica contenente i dati mensili dei prelievi e una valutazione sulla disponibilità degli stock delle specie ittiche interessate dal presente provvedimento.

Art. 5 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Art. 6 – il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo delle Capitaneria di Porto di Monfalcone e Trieste a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott.sa Marina Bortotto-

FRAM